



Legge regionale 30 maggio 1980, n. 67. (Testo coordinato)

Interventi per il turismo alpino e speleologico.

(B.U. 11 gennaio 1980, n. 24)

Modificata da [l.r. 27/1987](#)

Art. [1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#), [6](#), [7](#), [8](#), [9](#), [10](#), [11](#), [12](#), [13](#), [14](#), [15](#), [16](#), [17](#)

Titolo I. GENERALITA'

Art. 1. *(Finalita')*

[1] Nell'ambito dell'azione volta a coordinare e sviluppare i servizi sociali negli aspetti attinenti alle attivita' turistiche, all'impiego del tempo libero ed allo sport, nonche' a tutelare e recuperare il patrimonio naturale e culturale della montagna, la Regione promuove lo sviluppo delle strutture e dei servizi di assistenza e di sicurezza turistica nelle zone alpine.

Art. 2. *(Tipi di intervento)*

[1] Per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo precedente la Regione predispone la formazione e l'attuazione di un piano di interventi concernenti:

- a) le attivita' di carattere educativo, conformemente al titolo II;
- b) il miglioramento e l'incremento del patrimonio alpinistico e speleologico, conformemente al titolo III [1><1](#) ;
- c) il soccorso per il turismo alpino e speleologico, conformemente al titolo IV;
- d) il servizio-neve conformemente al titolo V.

Titolo II. ATTIVITA' DI CARATTERE EDUCATIVO

Art. 3. *(Tipi di attivita')*

[1] Le attivita' di carattere educativo sono finalizzate a diffondere, in particolare tra la popolazione scolastica e giovanile la conoscenza e il rispetto della montagna e dei suoi valori ambientali e culturali, nonche' la conoscenza delle nozioni relative alla sicurezza del turista.

Art. 4. *(Programmi zionali di attivita')*

[1] Le Comunita' Montane presentano alla Regione entro il 30 ottobre di ogni anno il programma zonale delle attivita' educative da attuare nell'anno successivo.

[2] I programmi zionali sono attuati con la collaborazione di Comuni, Enti pubblici, organi scolastici, Enti ed Associazioni operanti senza fine di lucro.

Art. 5.

(Programma regionale di intervento)

[1] La Giunta Regionale coordina ed approva i programmi zionali di cui all'articolo precedente concedendo alle Comunita' Montane contributi per l'attuazione dei medesimi.

Art. 6.

(Ripartizione dei fondi)

[1] I contributi annuali di cui all'articolo precedente sono assegnati in base alla validita' dei contenuti dei programmi per il conseguimento dei fini di cui all'art. 3, anche in relazione al loro interesse di carattere sovrazonale, e tenendo conto delle caratteristiche e attrattive del territorio di ciascuna Comunita' Montana, della popolazione residente, della popolazione turistica esistente e potenziale, delle esigenze di superamento degli squilibri socioeconomici e territoriali.

2> Titolo III. MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DEL PATRIMONIO ALPINISTICO E SPELEOLOGICO <2

3 >

Art. 7

(Tipi di attivita')

(...) <3

4 >

Art. 8

(Programmi zionali di attivita')

(...) <4

5 >

Art. 9

(Programma regionale di intervento)

(...) <5

6 >

Art. 10

(Ripartizione dei fondi)

(...) <6

Titolo IV. SOCCORSO PER IL TURISMO ALPINO E SPELEOLOGICO

Art. 11.

(Tipi di attivita')

[1] Gli interventi a favore del soccorso per il turismo alpino e speleologico concernono:
a) l'addestramento ed il coordinamento delle attivita' delle squadre di soccorso;

- b) l'acquisto di attrezzature alpinistiche e speleologiche;
- c) la realizzazione di iniziative rivolte alla prevenzione degli incidenti alpinistici e speleologici ed alla diffusione della conoscenza dei servizi di soccorso;
- d) il pagamento dei premi assicurativi per i rischi di morte, di invalidita' permanente e temporanea dei componenti delle squadre di soccorso;
- e) la corresponsione di indennita' ai componenti delle squadre di soccorso per le prestazioni rese in operazioni di salvataggio;
- f) il trasporto dei componenti delle squadre di soccorso dal luogo di residenza a quello delle operazioni e viceversa;
- g) il pagamento di altri oneri derivanti dall'effettuazione delle operazioni di soccorso.

Art. 12.

(Programmi di attivita')

[1] Entro il 30 ottobre di ogni anno il Comitato Delegazioni Piemontesi del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e il Gruppo Speleologico Piemontese del Corpo Nazionale Soccorso Alpino presentano alla Regione i programmi di attivita' per l'anno successivo, corredati delle previsioni finanziarie.

[2] I programmi devono contenere le specificazioni dell'articolazione sul territorio nazionale degli interventi previsti: tali specificazioni devono essere trasmesse alle Comunita' Montane, o, in mancanza di questo, ai Comuni competenti territorialmente, che esprimono entro 30 giorni il loro motivato parere circa l'idoneita' degli interventi programmati.

Art. 13.

(Programma regionale di intervento)

[1] La Giunta Regionale, sentito il parere degli Enti Locali di cui all'articolo precedente, delibera il programma di intervento annuale assegnando i contributi per la realizzazione dello stesso al Comitato Delegazioni Piemontesi del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e al Gruppo Speleologico Piemontese Soccorso Alpino.

[2] I contributi sono liquidati nella misura del 70% a titolo di acconto e, per la restante parte, dietro presentazione di un consuntivo di attivita' e di spesa, corredato delle dichiarazioni delle Comunita' Montane, o dei Comuni, che attestino la realizzazione delle operazioni di soccorso sul territorio di competenza.

Titolo V. SERVIZIO-NEVE

Art. 14.

(Tipo di attivita')

[1] Il servizio-neve, a fini di assistenza e di promozione turistica, coordina la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione delle informazioni sullo stato della neve, con particolare riferimento alle stazioni sciistiche.

Art. 15.

(Programma regionale di intervento)

[1] Entro il 15 ottobre di ogni anno la Giunta Regionale delibera il programma del servizio-neve nella successiva stagione invernale.

[2] Nel programma sono indicati gli Enti e gli Organismi che collaborano alla realizzazione del servizio e di cui la Giunta Regionale si avvale, gli strumenti tecnici e organizzativi, le modalita' attuative, la relativa spesa.

Titolo VI. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.
(Norme finanziarie)

[1] Al fine dell'attuazione della presente legge e' autorizzata per l'anno finanziario 1980 la spesa complessiva di 200 milioni.

[2] All'onere di 200 milioni per l'anno finanziario 1980 si provvede mediante riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e cassa, del fondo globale di cui al capitolo n. 12600 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo dei seguenti capitoli:

"Spese per il soccorso per il turismo alpino e speleologico", con lo stanziamento di 30 milioni in termini di competenza e cassa;

"Spese per il servizio neve" con lo stanziamento di 40 milioni in termini di competenza e cassa;

"Spese per il miglioramento del patrimonio alpinistico e speleologico" con lo stanziamento di 130 milioni in termini di competenza e cassa.

[3] Le spese per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

[4] Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.
(Norme transitorie)

[1] Per l'anno 1980 i programmi di intervento di cui ai titoli III [7><7](#) e IV possono essere presentati entro il 30 settembre 1980.

¹ Titolo abrogato dall'[art. 12 della l.r. 27/1987](#)

² Titolo abrogato dall'[art. 12 della l.r. 27/1987](#).

³ Articolo abrogato dall'[art. 12 della l.r. 27/1987](#).

⁴ Articolo abrogato dall'[art. 12 della l.r. 27/1987](#).

⁵ Articolo abrogato dall'[art. 12 della l.r. 27/1987](#).

⁶ Articolo abrogato dall'[art. 12 della l.r. 27/1987](#).

⁷ Titolo abrogato dall'[art. 12 della l.r. 27/1987](#).